

# Previdenza complementare: istruzioni Inps per l'intervento del Fondo di Garanzia

Francesco Ernandes *Consulente del lavoro in Roma*

*L'Inps, con circolare 22 febbraio 2008, n. 23, fornisce le istruzioni operative in merito alla richiesta di intervento del Fondo di Garanzia a sostegno dei lavoratori subordinati per omesso o insufficiente versamento dei contributi alle forme previdenziali complementari da parte dei datori di lavoro. In particolare, vengono forniti dall'Istituto interessanti chiarimenti in merito ai requisiti e alle modalità di presentazione della domanda nonché istruzioni operative «provvisorie» relativamente alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del Dlgs n. 252/2005 trasferite alle proprie Sedi territorialmente competenti per l'istruttoria e la successiva liquidazione*

Il Dlgs del 27 gennaio 1992, n. 80, in attuazione della direttiva Cee n. 80/987, ha previsto l'istituzione presso l'Inps di un apposito Fondo di Garanzia contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte del datore di lavoro insolvente dei contributi alle forme di previdenza complementare.

## **Insolvenza del datore di lavoro**

Un datore di lavoro viene considerato in stato di insolvenza allorché viene richiesta l'apertura di una procedura collettiva basata sull'insolvenza del datore di lavoro, prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, che comporta uno stato di spopolamento parziale o totale di tale datore di lavoro, nonché la designazione di un curatore, ovvero di una persona svolgente una funzione analoga. L'autorità competente ai sensi di tali disposizioni ha in tal caso:

- deciso l'apertura della procedura;
- ovvero constatato la chiusura definitiva dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro, nonché l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura della procedura.

A tutela dell'integrità delle prestazioni pensionistiche complementari dei lavoratori dipendenti e a garanzia limitatamente delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia e superstiti, il Fondo si sostitui-

sce quindi al datore insolvente riversando al fondo pensione (non al lavoratore in maniera diretta) gli importi omessi e dovuti a titolo di contributo a carico del dipendente, a carico dell'azienda e Tfr.

## **La direttiva Cee**

La direttiva comunitaria n. 80/987/Cee, scaturita dal Consiglio Cee del 20 ottobre 1980, prevedeva l'obbligo per gli Stati membri di garantire, nei casi di insolvenza dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti il pagamento dei diritti non liquidati riguardanti non solo crediti di lavoro ma *anche posizioni di previdenza complementare maturati ed in corso di maturazione*; la norma comunitaria impegnava inoltre gli Stati aderenti ad istituire un organismo a garanzia dei lavoratori. Lo Stato Italiano ha dato attuazione a questa direttiva con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

## **Il Fondo di Garanzia**

### **Soggetti richiedenti**

L'intervento del Fondo di Garanzia può essere richiesto da lavoratori subordinati che al momento della presentazione della domanda risultino iscritti:

- ☐ ad una delle forme pensionistiche complementari collettive o individuali iscritte nell'apposito albo tenuto dalla Covip;
- oppure
- ☐ ad una forma pensionistica complementare individuale attuata attraverso stipula di un contratto di assicurazione sulla vita con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Isvap (art. 13, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 252/2005).

### **Prestazioni**

*Contributi «garantiti»* - L'Inps tiene a precisare con l'attuale circolare n. 23/2008 che i contributi coperti dal Fondo sono esclusivamente quelli dovuti a forme di previdenza complementare per l'erogazione di prestazioni di vecchiaia e superstiti; in particolare:

- contributi del datore di lavoro;
- contributi del lavoratore che il datore di lavoro

ha trattenuto e non versato;

- quota di Tfr conferita al Fondo che il datore di lavoro ha trattenuto e non versato; tale quota, pertanto, divenuta contribuzione alla previdenza complementare, non sarà più richiedibile al Fondo di Garanzia per il Tfr.

**Contributi «esclusi»** - L'esclusione dei contributi riguarda in particolare quelli dovuti eventualmente per anzianità, invalidità, inabilità e per altre forme di assistenza integrativa.

### **Intervento ed eventi aziendali**

**Insolvenza e procedure concorsuali** - L'intervento del Fondo di Garanzia può essere richiesto al verificarsi, secondo quanto stabilito all'art. 5 del Dlgs n. 80/1992 di situazioni di insolvenza legate a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria.

**Presupposti per la richiesta** - le condizioni per potere richiedere l'intervento del Fondo risultano essere:

- l'iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda;

- la cessazione del rapporto di lavoro;

- l'insolvenza del datore di lavoro, accertata mediante apertura di una delle procedure concorsuali previste dall'art. 1 del Dlgs n. 80/1992 o aperta in un altro Stato membro dell'Unione Europea;

- l'accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l'intervento del Fondo.

**Insolvenza e assenza di procedure concorsuali** - Nei casi in cui i datori di lavoro non siano assoggettabili a procedure concorsuali l'intervento del Fondo potrà avvenire previo esperimento da parte del lavoratore di una procedura esecutiva individuale a seguito della quale il credito del lavoratore per i contributi omessi sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto (art. 1, comma 2, Dlgs n. 80/1992)

**Presupposti per la richiesta** - le condizioni per potere richiedere l'intervento del Fondo risultano essere:

- l'iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda;

- la cessazione del rapporto di lavoro;

- l'accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare;

- l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1, Rd n. 267/1942;

- l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata.

### **La domanda**

L'Inps specifica nella attuale circolare che la domanda con cui si richiede l'intervento del Fondo (attraverso il modello predisposto PPC/D oppure in carta semplice con tutte le informazioni previste nel citato modello) *deve essere presentata presso la propria Sede d'Istituto nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza*; nell'ipotesi in cui venga presentata ad una Sede diversa questa verrà trasferita d'ufficio alla Sede territorialmente competente. Nell'ipotesi di lavoratori residenti all'estero la sede Inps competente sarà quella dell'ultima residenza in Italia dell'assicurato oppure quella in cui l'assicurato elegge il proprio domicilio.

### **Termini temporali di presentazione**

La domanda può essere presentata a seconda degli eventi e delle situazioni di insolvenza del datore con la seguente tempistica:

- in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria, ai sensi degli artt. 97 e 209, Rd n. 267/1942: il 31° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo;

- in caso di impugnazioni o opposizioni eventualmente proposte, aventi ad oggetto il credito del lavoratore: il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza;

- in caso di concordato preventivo: il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di omologa (ora del decreto di omologazione), ovvero della sentenza (ora del decreto) che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni;

- in caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare: il giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell'eventuale contestazione;

- in caso di esecuzione individuale: il giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, il giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione.

L'Inps evidenzia che in assenza di uno specifico termine di prescrizione, la domanda di intervento del Fondo di Garanzia è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., il quale decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

### **Documentazione da allegare**

L'Inps procede ad elencare la documentazione da allegare alla domanda di richiesta di intervento in maniera distinta e puntuale. I documenti da allegare alla domanda, nell'ipotesi di *fallimento, liqui-*

## Fondo di Garanzia

<b>Soggetti assicurati</b>	<p><b>Lavoratori subordinati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- iscritti ad una delle forme pensionistiche complementari collettive o individuali iscritte nell'apposito albo tenuto dalla Covip;</li> <li>- iscritti ad una forma pensionistica complementare individuale attuata con contratto di assicurazione sulla vita con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Isvap.</li> </ul>
<b>Prestazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il contributo del datore di lavoro;</li> <li>- il contributo del lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato;</li> <li>- la quota di Tfr conferita al Fondo che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato.</li> </ul> <p>Tale quota pertanto, divenuta contribuzione alla previdenza complementare, non potrà più esser richiesta al Fondo di Garanzia per il Tfr di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982. È esclusa la corresponsione direttamente al lavoratore delle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia. I contributi coperti dal Fondo sono esclusivamente quelli dovuti a forme di previdenza complementare per l'erogazione di prestazioni di vecchiaia e superstiti, restando esclusi i contributi eventualmente dovuti per l'anzianità, l'invalidità, l'inabilità e per ogni altra forma di assistenza integrativa.</p>
<b>Procedure concorsuali che danno titolo all'intervento del Fondo (art. 5, comma 1, Dlgs n. 80/1992)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fallimento;</li> <li>- concordato preventivo;</li> <li>- liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria.</li> </ul> <p>Con riferimento al concordato preventivo si precisa che sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura (art. 184 Lf) e pertanto il Fondo potrà corrispondere esclusivamente i contributi alla previdenza complementare relativi a <b>periodi precedenti la data del citato decreto</b>.</p>
<b>Datore non soggetto a procedura concorsuale: presupposti per l'intervento del Fondo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda;</li> <li>- cessazione del rapporto di lavoro;</li> <li>- accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare;</li> <li>- inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 Lf;</li> <li>- insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata.</li> </ul>

## Domanda

<b>Presentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- presentare alla Sede dell'Inps nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza.</li> </ul> <p>Qualora il lavoratore sia residente all'estero, la sede competente sarà quella dell'ultima residenza in Italia dell'assicurato oppure quella in cui l'assicurato stesso elegge domicilio.</p>
<b>Modulistica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- modello predisposto (PPC/D);</li> <li>- carta semplice purché vengano riportate tutte le informazioni contenute nel citato modello.</li> </ul>
<b>Termini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di <b>fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria</b>: dal 31° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo ai sensi degli artt. 97 e 209 Lf;</li> <li>- in caso di <b>impugnazioni o opposizioni per crediti del lavoratore</b>: dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse;</li> <li>- in caso di <b>concordato preventivo</b>: dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di omologa (ora del decreto di omologazione), ovvero della sentenza (ora del decreto) che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni;</li> <li>- in caso di <b>insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare</b>:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell'eventuale contestazione;</li> <li>- in caso di <b>esecuzione individuale</b>: dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione.</li> </ul> </li> </ul> <p>In assenza della previsione di uno specifico termine di prescrizione, il diritto a chiedere l'intervento del Fondo è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. (all. 13) decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.</p>
<b>Presupposti per l'intervento del Fondo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda;</li> <li>- cessazione del rapporto di lavoro;</li> <li>- insolvenza del datore di lavoro, accertata mediante apertura di una delle procedure concorsuali previste dall'art. 1 del Dlgs n. 80/1992 o aperta in un altro Stato membro dell'Unione Europea;</li> <li>- accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l'intervento del Fondo.</li> </ul>

*dazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria* sono:

- copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto);
  - modello PPC/CUR timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura;
  - modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi;
  - copia autentica dello stato passivo (anche per estratto) oppure, in caso di ammissione tardiva, copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo;
  - attestazione della cancelleria del tribunale che il credito del lavoratore non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell'art. 98, commi 2 e 3, Rd n. 267/1942 (sostituibile con analogo dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale);
  - copia della domanda di ammissione al passivo e relativi conteggi (se l'importo dei contributi omessi nello stato passivo non è evidenziato rispetto agli altri crediti).
- In caso di *concordato preventivo*, alla richiesta di intervento del Fondo di Garanzia si dovrà allegare:
- copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto);
  - modello PPC/CUR timbrato e sottoscritto dal commissario giudiziale e dal liquidatore nominato dal Tribunale in caso di concordato con cessione di beni;
  - modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi;
  - copia autentica della sentenza (ora decreto) di omologazione.
- In caso di *procedura concorsuale* aperta in un altro Stato membro dell'Unione Europea, occorrerà allegare alla domanda:
- copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto);
  - copia autentica dello stato passivo munita di traduzione legale;
  - dichiarazione del Tribunale (o del responsabile della procedura) accompagnata da traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo ovvero non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche;
  - mod. PPC/CUR SOST che il lavoratore deve compilare e sottoscrivere in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

- modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi.

In caso di *esecuzione individuale*, occorrerà allegare alla richiesta d'intervento:

- copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto);
- mod. PPC/CUR SOST da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi;
- decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1 della Rd n. 267/1942;
- originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l'esecuzione forzata;
- copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo, completo di allegati ed in particolare dei conteggi;
- copia autentica del verbale di pignoramento negativo;
- visura o certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro;
- certificato di residenza del datore di lavoro;

### **Le istruzioni provvisorie Inps**

L'Inps procede al termine della circolare alla diffusione delle istruzioni provvisorie riguardanti in particolare le domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 252/2005 ed attualmente giacenti presso la direzione centrale. Tali domande di prestazioni a sostegno del reddito verranno trasferite alle Sedi territorialmente competenti per l'istruttoria e la successiva liquidazione.

L'Inps specifica inoltre che, nel caso in cui nel corso dell'istruttoria si riscontri che la procedura concorsuale e il fallimento sono stati chiusi a seguito della compiuta ripartizione dell'attivo, il lavoratore dovrà allegare la documentazione relativa; ovvero copia autentica del piano di riparto finale ed attestazione della cancelleria del Tribunale che non vi sono stati riparti parziali; in caso contrario occorrerà copia autentica anche dei riparti parziali. Nelle ipotesi in cui il fallimento sia stato chiuso per totale insufficienza di attivo, il lavoratore dovrà allegare copia autentica del decreto di chiusura (esclusivamente pone in evidenza l'Inps solo per le procedure aperte prima del

16.7.2006, data di entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare). In caso di fallimenti aperti dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare, se il decreto di chiusura del fallimento agisce senza la verifica dello stato passivo (pre-

visione insufficiente realizzo) si renderà necessario per il lavoratore oltre al decreto di chiusura dimostrare che il credito per i contributi omessi alla previdenza complementare sia stato accertato giudizialmente.

## Il testo della circolare

### 1. Premessa

Con direttiva n. 80/987/ Cee del 20 ottobre 1980 il Consiglio delle Comunità Europee ha voluto garantire ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di lavoro. La tutela riguarda non solo i crediti di lavoro, ma anche la posizione di previdenza complementare. L'art. 8 della citata Direttiva (all. 1), infatti, obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a garantire «gli interessi dei lavoratori subordinati» per quanto riguarda i «diritti maturati ed in corso di maturazione» in materia di prestazioni di vecchiaia previste dai regimi complementari di previdenza. Lo Stato Italiano ha dato attuazione a questa direttiva con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, pubblicato nella *G.U.R.I.* del 13 febbraio 1992, n. 36 S.O. ed entrato in vigore il 28 febbraio successivo.

### 2. Il Fondo di Garanzia

L'art. 5 del Dlgs n. 80/1992 (all. 2) ha previsto l'istituzione presso l'Inps di un apposito Fondo di Garanzia contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare. La norma prevede che tale fondo sia finanziato da una quota del contributo di solidarietà di cui al comma 2 dell'art. 9-bis del Dl 29 marzo 1991, n. 103 convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166 (all. 3) pagato dai datori di lavoro sulle somme versate alla previdenza complementare.

### 3. I soggetti assicurati

Possono richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia i lavoratori subordinati che, al momento della presentazione della domanda, risultino iscritti ad una delle forme pensionistiche complementari collettive o individuali iscritte nell'apposito albo tenuto dalla Covip o ad una forma pensionistica complementare individuale attuata mediante stipula di un contratto di assicurazione sulla vita con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Isvap, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 252/2005 (all. 4).

In caso di morte dell'assicurato prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, la domanda potrà essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi titolo nell'Ago alla pensione indiretta, sempreché siano stati indicati quali beneficiari nel contratto di adesione al fondo complementare.

Nel caso di morte del titolare di una prestazione pensio-

### Inps - Circolare 22 febbraio 2008, n. 23

**Oggetto:** Intervento del Fondo di Garanzia della posizione previdenziale complementare di cui all'art. 5 del Dlgs n. 80/1992

nistica, la domanda potrà essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi diritto nell'Assicurazione generale obbligatoria alla pensione di reversibilità, a condizione

che lo schema di adesione al fondo preveda, in caso di morte del beneficiario, la restituzione del montante residuo o l'erogazione di una rendita ai superstiti e che tali soggetti siano gli effettivi beneficiari di tali prestazioni.

Le forme pensionistiche complementari non possono in nessun caso richiedere direttamente al Fondo di garanzia l'integrazione dei contributi.

### 4. Le prestazioni

Considerato che l'art. 5 del Dlgs n. 80/1992 rinvia all'art. 9-bis del Dl 29 marzo 1991, n. 103 convertito con legge 1.6.1991, n. 166 il quale fa generico riferimento alle contribuzioni ed alle somme versate o accantonate alla previdenza complementare, sono garantiti dal Fondo:

- a) il contributo del datore di lavoro;
- b) il contributo del lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato;
- c) la quota di Tfr conferita al fondo che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato. Tale quota pertanto, divenuta contribuzione alla previdenza complementare, non potrà più esser richiesta al Fondo di garanzia per il Tfr di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982 (all. 5).

Al fine di assicurare pienamente la posizione previdenziale complementare dei lavoratori, il Fondo provvederà a rivalutare i contributi versati utilizzando, per ciascun anno, l'indice di rendimento del Tfr.

È esclusa la corresponsione di interessi di mora eventualmente previsti dal regolamento dei singoli fondi ed ogni altro onere accessorio.

È altresì esclusa la corresponsione direttamente al lavoratore delle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia. Si precisa che i contributi coperti dal Fondo sono esclusivamente quelli dovuti a forme di previdenza complementare per l'erogazione di prestazioni di vecchiaia e superstiti, restando esclusi i contributi eventualmente dovuti per l'anzianità, l'invalidità, l'inabilità e per ogni altra forma di assistenza integrativa.

### 5. Procedure che danno titolo all'intervento

In virtù del rinvio dell'art. 5, comma 1, del Dlgs n. 80/1992 alle procedure previste dall'art. 1 dello stesso decreto, danno titolo all'intervento del Fondo le seguenti

procedura concorsuale: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria (art. 1, comma 1, Dlgs n. 80/92 - all. 6); inoltre, qualora il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale ai sensi dell'art. 1 della Lf (all. 7), il Fondo potrà intervenire previo esperimento da parte del lavoratore di una procedura esecutiva individuale a seguito della quale il credito del lavoratore per i contributi omessi sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto (art. 1, comma 2, Dlgs n. 80/1992).

Con riferimento al concordato preventivo si precisa che sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura (art. 184 Lf - all. 8) e pertanto il Fondo potrà corrispondere esclusivamente i contributi alla previdenza complementare relativi a periodi precedenti la data del citato decreto.

## **6. Presupposti per l'intervento del Fondo**

Analogamente a quanto avviene nel Fondo di Garanzia istituito dall'art. 2 della legge n. 297/1982, le modalità di intervento del Fondo differiscono a seconda che il datore di lavoro sia assoggettabile o meno ad una delle procedure concorsuali citate al paragrafo precedente. Per l'individuazione dei criteri distintivi tra le due categorie si rinvia al par. 3.1. della *circolare 7 marzo 2007, n. 53*.

### **6.1. In caso di datore di lavoro assoggettabile procedura concorsuale, i presupposti per l'intervento del Fondo sono:**

- a) iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda;
- b) cessazione del rapporto di lavoro;
- c) insolvenza del datore di lavoro, accertata mediante apertura di una delle procedure concorsuali previste dall'art. 1 del Dlgs n. 80/1992 o aperta in un altro Stato membro dell'Unione Europea;
- d) accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l'intervento del Fondo.

#### **a) Iscrizione ad un Fondo di previdenza complementare**

L'iscrizione ad un fondo di previdenza complementare, in primo luogo, è un requisito indispensabile al fine di individuare il soggetto a cui versare i contributi omessi (che non possono mai essere corrisposti direttamente al lavoratore); in secondo luogo, soddisfa il requisito, espressamente previsto dall'art. 5, comma 2, del Dlgs n. 80/1992, che dall'omessa o insufficiente contribuzione possa derivare la perdita, anche parziale, della prestazione complementare.

Il lavoratore che chiede l'intervento del Fondo deve essere iscritto ad una delle forme di previdenza complementare regolamentate dal Dlgs n. 252/2005.

Il Fondo di garanzia può intervenire anche per le forme di previdenza complementari istituite prima dell'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, purché esse abbiano ottenuto l'iscrizione all'apposito albo tenuto dalla Covip.

Il fondo di previdenza complementare presso il quale il Fondo di Garanzia è chiamato ad integrare i contributi omessi può essere diverso da quello in cui si è verifica-

ta l'omissione contributiva nel caso in cui il lavoratore abbia ottenuto il trasferimento della propria posizione.

#### **b) Cessazione del rapporto di lavoro subordinato**

La domanda di intervento del Fondo potrà essere presentata dopo la cessazione del rapporto con il datore di lavoro insolvente.

Si rinvia al par. 3.1.1 lett. a) della *circolare 7 marzo 2007, n. 53* per gli ulteriori chiarimenti.

#### **c) Insolvenza del datore di lavoro, accertata mediante apertura di una delle procedure concorsuali previste dall'art. 1 del Dlgs n. 80/1992 o aperta in un altro Stato membro dell'Unione Europea**

Si rinvia alle disposizioni impartite al par. 3.1.1 lett. b) della *circolare 7 marzo 2007, n. 53*.

#### **d) Accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l'intervento del Fondo**

L'art. 5, comma 2, del Dlgs n. 80/1992 prevede che il lavoratore possa chiedere l'intervento del Fondo, qualora il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto a seguito di una procedura concorsuale; ne consegue che, in via generale l'accertamento del credito del lavoratore, in caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avverrà con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura.

Di conseguenza, analogamente a quanto avviene nel Fondo di garanzia istituito dalla legge n. 297/1982, è escluso l'intervento del Fondo quando la tardiva ammissione del credito sia impedita dall'avvenuta chiusura della procedura concorsuale o dal decorso dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 101 Lf (all. 9).

Invece, diversamente da quanto previsto per il Fondo di garanzia del Tfr e dei crediti di lavoro, il Fondo potrà intervenire anche quando il Tribunale disponga di non procedere all'accertamento del passivo a causa della previsione di insufficiente realizzo (art. 102 Lf - all. 10) purché il credito sia stato in ogni caso accertato giudizialmente ed il lavoratore produca copia autentica del decreto di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo.

Sempre con riferimento all'accertamento del credito si precisa che qualora l'importo dei contributi omessi non sia evidenziato nello stato passivo distintamente dagli altri crediti di lavoro, il lavoratore dovrà produrre copia dell'istanza di ammissione al passivo completa dei conteggi al fine di chiarire l'effettiva entità degli stessi.

### **6.2. In caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale, i presupposti per l'intervento del Fondo sono:**

- a) iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda. Si rinvia al par. 6.1 lett. a).
- b) cessazione del rapporto di lavoro.

Si rinvia al par. 6.1 lett. b).

c) accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare.

Si rinvia al par. 3.1.2. lett. d) della *circolare 7 marzo 2007, n. 53*.

d) inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 Lf.

Si rinvia al par. 3.1.2. lett. b) della *circolare 7 marzo 2007, n. 53*.

e) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata.

Si rinvia al par. 3.1.2. lett. c) della *circolare 7 marzo 2007, n. 53*.

## 7. Domanda

La domanda di intervento del Fondo deve essere presentata alla Sede dell'Inps nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza; se avanzata ad una Sede diversa essa verrà trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente.

Qualora il lavoratore sia residente all'estero, la sede competente sarà quella dell'ultima residenza in Italia dell'assicurato oppure quella in cui l'assicurato stesso elegge domicilio.

La domanda può essere presentata sul modello appositamente predisposto (PPC/D) oppure in carta semplice purché vengano riportate tutte le informazioni contenute nel citato modello.

Se la domanda non è firmata davanti al funzionario addetto alla ricezione, ad essa dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

La domanda può essere presentata a partire dalle date di seguito indicate:

a) in caso di *fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria*, dal 31° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo ai sensi degli artt. 97 e 209 della Lf (all. 11 e 12);

b) nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse;

c) in caso di *concordato preventivo*, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di omologa (ora del decreto di omologazione), ovvero della sentenza (ora del decreto) che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni;

d) in caso di *insinuazione tardiva* del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell'eventuale contestazione;

e) in caso di *esecuzione individuale*, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione.

In assenza della previsione di uno specifico termine di prescrizione, il diritto a chiedere l'intervento del Fondo è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. (all. 13) decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

## 8. I documenti a corredo della domanda

### 8.1. Fallimento,

#### *Liquidazione coatta amministrativa e Amministrazione straordinaria*

- copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto);

- modello PPC/CUR timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura;

- modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi;

- copia autentica dello stato passivo (anche per estratto) oppure, in caso di ammissione tardiva, copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo;

- attestazione della cancelleria del tribunale che il credito del lavoratore non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dei commi 2 e 3, art. 98 Lf (all. 14) (sostituibile con analoga dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale);

- copia della domanda di ammissione al passivo e relativi conteggi (se nello stato passivo l'importo dei contributi omessi non è evidenziato distintamente dagli altri crediti).

### 8.2. Concordato preventivo

- copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto);

- modello PPC/CUR timbrato e sottoscritto dal commissario giudiziale e dal liquidatore nominato dal Tribunale in caso di concordato con cessione di beni;

- modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi;

- copia autentica della sentenza (ora decreto) di omologazione.

### 8.3. Procedura concorsuale aperta

#### *in un altro Stato membro dell'Unione Europea*

- copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto);

- copia autentica dello stato passivo munita di traduzione legale (da cui si deve evincere, in maniera inequivocabile, che le somme sono dovute a titolo di contribuzione alla previdenza complementare);

- dichiarazione del Tribunale (o del responsabile della procedura) munita di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo ovvero non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche;

- mod. PPC/CUR SOST da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

- modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi.

### 8.4. Esecuzione individuale

- copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto);

- mod. PPC/CUR SOST da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi;
- decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1 della Lf;
- originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l'esecuzione forzata;
- copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo, completo di allegati ed in particolare dei conteggi;
- copia autentica del verbale di pignoramento negativo, come precisato al paragrafo 3.1.2. lett. c) della *circolare 7 marzo 2007, n. 53*;
- visura o certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro;
- certificato di residenza del datore di lavoro.

## 9. Decorrenza della garanzia

Per espressa previsione normativa (art. 5, comma 4, del Dlgs n. 80/992) la garanzia del Fondo opera esclusivamente per le contribuzioni maturate successivamente al 28 febbraio 1992, data di entrata in vigore del decreto.

In caso di datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale in un altro Stato dell'Unione Europea, la garanzia del fondo decorre dal 6 ottobre 2005 (data di entrata in vigore del Dlgs n. 186/2005).

Resta inteso che le domande potranno trovare accoglimento nei limiti della prescrizione indicata al par. 7.

## 10. Istruzioni operative provvisorie

Le domande presentate prima dell'entrata in vigore del Dlgs n. 252/2005 ed attualmente giacenti presso la D.C. Prestazioni a Sostegno del reddito, verranno trasferite alle Sedi territorialmente competenti per l'istruttoria e la successiva liquidazione.

Qualora nel corso dell'istruttoria dovesse emergere che la procedura concorsuale è stata chiusa:

- a) se il fallimento è stato chiuso a seguito della compiuta ripartizione dell'attivo, il lavoratore dovrà produrre: copia autentica del piano di riparto finale ed attestazione della cancelleria del Tribunale che non vi sono stati riparti parziali, in caso contrario copia autentica anche dei riparti parziali;
- b) se il fallimento è stato chiuso per totale insufficienza di attivo, il lavoratore dovrà produrre copia autentica del decreto di chiusura (solo per le procedure aperte prima del 16.7.2006, data di entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare);
- c) per i fallimenti aperti dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare, se il decreto di chiusura del fallimento interviene senza che si sia proceduto alla verifica dello stato passivo (previsione insufficiente realizzo - art. 102 Lf) il lavoratore oltre al decreto di chiusura dovrà dimostrare che il credito per i contributi omessi alla previdenza complementare è stato accertato giudizialmente.

## Allegati omessi